

# **Statuto dell'associazione di volontariato denominata " ASIMAS ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTOCITOSI ONLUS"**

## **Art. 1**

### **Costituzione, denominazione e sede**

1) E' costituita, ai sensi della Legge 460/97, l'Associazione organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ASIMAS ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTOCITOSI", siglabile "ASIMAS Onlus", con sede legale nel Comune di Nichelino (Torino) in Via Trento 11.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunicata entro agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Associazione ha l'obbligo nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto dei principi generali della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contratti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

2) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

3) La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano.

Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, ecc ..., possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

## **Art. 2**

### **Scopi e finalità**

1) L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

2) L'Associazione si ispira ai principi della solidarietà sociale, opera prevalentemente nel settore sanitario e sociale prefiggendosi di raggiungere i seguenti scopi:

- a) sostegno ai soci affetti dalla mastocitosi in tutte le sue varianti, ad individuare percorsi diagnostici presso i centri di riferimento per la patologia;
- b) sensibilizzazione dei mass media sulla malattia per favorire la ricerca italiana, europea ed internazionale su questa malattia.

### **Art. 3** **Attività connesse**

- 1) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
- 2) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
  - a) organizzare di convegni e raduni per favorire la condivisione e la diffusione delle scoperte scientifiche e dello stato della ricerca;
  - b) organizzare convegni e raduni per favorire la formazione degli operatori sanitari sulle terapie e i protocolli definiti dalla ricerca scientifica;
  - c) promuovere e finanziare la ricerca e la sperimentazione scientifica, medica, biologica e terapeutica sui mastociti e la mastocitosi;
  - d) organizzare eventi culturali, spettacoli dal vivo, sportivi, conviviali, ludici, sociali per raccogliere fondi da destinare alla ricerca sui mastociti e mastocitosi;
  - e) sostegno agli operatori sanitari che interagiscono con i malati affetti da tale patologia;
  - f) sostegno alla ricerca scientifica e alla costituzione di ambulatori integrati per favorire i percorsi di diagnosi.

### **Art. 4** **Patrimonio e risorse economiche**

- 1) Il patrimonio dell'associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione;
  - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze del bilancio.
- 2) L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) dalle quote sociali;
  - b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
  - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5) E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Art. 5** **Soci**

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.
- 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

## **Art. 6** **Criteri di ammissione ed esclusione**

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, nonché presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.  
Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.
- 2) Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera.
- 4) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla codice univoco di identificazione associato al socio ed alla password che gli permetterà di accedere alla sezione riservata del sito web.
- 5) La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
  - c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
  - d. impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
  - e. inattività prolungata totale negli ultimi 6 (sei) mesi con conseguente radiazione del soci senza alcun rimborso della quota sociale annua di iscrizione;
  - d. per causa di morte.
- 6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

9) Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci aderenti all'associazione ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

10) Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all'espulsione. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro n° 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

## **Art. 7**

### **Diritti e Doveri dei soci**

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art. 8**

### **Organi dell'Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;

2) Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione.

3) Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

4) La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni rinnovabili.

## **Art. 9 Assemblea dei Soci**

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione.

5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6) La convocazione è inoltrata per iscritto tramite posta elettronica e comunicazione sugli organi istituzionali di comunicazione digitale della associazione (sito web [www.asimas.it](http://www.asimas.it), social network, ecc) con 30 (trenta) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima

7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria:

- è straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, oppure per lo scioglimento dell'associazione;
- è ordinaria in tutti gli altri casi.

**Art. 10**  
**Assemblea ordinaria dei Soci**

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
  - elegge/nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - elegge i membri del Collegio dei Probiviri;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - approva l' eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sull'esclusione dei soci;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  - delibera la determinazione dei limiti del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell'associazione;
  - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

**Art. 11**  
**Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

## **Art. 12**

### **Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) sino a un massimo di 9 (nove) consiglieri associati da almeno 3 (tre) anni.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.
- 4) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
- 5) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 6) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
  - elegge nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;
  - delega determinati compiti al Presidente;
  - nomina il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo o anche tra i non aderenti all'associazione;
  - nomina un Direttore Generale qualora lo richiedano le dimensioni assunte dall'organizzazione e deliberarne tutti i poteri;
  - nomina e revoca un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall'Assemblea ordinaria dei soci;
  - attribuisce ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore, se necessario;
  - esegue le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  - amministra l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
  - fissa le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea generale dei soci;
  - vigila sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  - promuove l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
  - nomina e revoca un incaricato per lo svolgimento di eventuali attività commerciali marginali, qualora la legge lo richieda;
  - sistema i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;

- redige un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assume l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio, nonché irrogare sanzioni disciplinari ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;
- ratifica alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assume i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delega al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elabora il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elabora il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- propone all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma 2 (due) volte all'**anno** e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

9) La convocazione è inoltrata per iscritto oppure a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione negli eventi del sito sociale [www.asimas.it](http://www.asimas.it) con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10) In caso di motivi particolari o comunicazioni/delibere urgenti, il Presidente può convocare la riunione anche con preavviso di 24 (ventiquattro) ore da tenersi in videoconferenza e/o tramite mezzo di comunicazione elettronico: la riunione "a distanza" è a tutti gli effetti valida come quella in presenza se convalidata da firme elettroniche dai partecipanti.

11) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

12) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

## Art. 13



## **Presidente**

- 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 6 (sei) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 5) Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:
  - convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
  - emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
  - verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
  - rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
  - deliberare sull'ammissione di nuovi soci, nonché predisporre l'eventuale radiazione dei soci che siano stati inattivi negli ultimi 6 (sei) mesi o non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza;
  - predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
  - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
  - vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
  - eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
  - deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
  - deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
  - in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
  - stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

**Art. 14**  
**Il Vice-Presidente**

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

**Art. 15**  
**Il Segretario**

Il Segretario assiste il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica n° 3 (tre) anni rinnovabili.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- l'intervento in Assemblea;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

**Art. 16**  
**Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

E' il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende. Inoltre cura la gestione della cassa dell'associazione e predispone il bilancio con relativa relazione contabile. la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute.

**Art. 17**  
**Cariche Sociali**

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione: sono rimborsate le spese per attività dei consiglieri preventivamente approvate dal consiglio direttivo.

Le sostituzioni di eventuali dimissionari effettuate nel corso del periodo naturale decadono allo scadere del medesimo in occasione delle nuove elezioni.

**Art. 18**  
**Entrate Dell'associazione**

1) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa legge quadro sul volontariato.

2) La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

3) Tutti i fondi dell'associazione sono depositati sul conto corrente bancario della associazione: è previsto anche l'utilizzo di un conto corrente digitale su Paypal per agevolare le donazioni/erogazioni liberali di importi modesti.

4) Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Tesoriere.

5) Ogni iniziativa di raccolta fondi da parte dei soci deve essere richiesta per iscritto e approvata con comunicazione sottoscritta dal presidente.

## **Art. 20** **Patrimonio Sociale**

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i suindicati beni sono collocati nella sede sociale ed elencati con dovizia di particolari in un inventario che può essere consultato da ciascun socio;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella Legge quadro sul volontariato e della Legge 460/97.

**Art. 21**  
**Scioglimento**

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 2) Il patrimonio al netto residuo come da ultimo bilancio redatto alla data di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere obbligatoriamente devoluto al altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

**Art. 21**  
**Norme finali**

- 1) Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.
- 2) Il presente statuto costituisce parte integrante dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato denominata "ASIMAS ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTOCITOSI ONLUS".

Firma del Presidente e Legale Rappresentante

All' Associazione ASIMAS  
Italiana Mastocitosi  
Via Trento n. 11/3  
10042 NICHELINO (TO)

**ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS TENUTA  
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.**

### **IL DIRETTORE REGIONALE**

Vista la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 2 del D.M. 266 del 28.07.2003, presentata in data 22/02/2017, prot. 2017/11912;

Visto lo statuto del 19/02/2017;

Viste le risultanze emerse in sede di controllo effettuato dall'Ufficio Accertamento di questa Direzione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 266/2003, ai fini dell'iscrizione dell'Ente nell'Anagrafe Unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 11, c. 1 del D.lgs. 460/97;

#### **comunica**

di aver iscritto, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto n. 266/2003, l' *Associazione Italiana Mastocitosi ASIMAS Onlus*, C.F. 91025340471, con sede in Nichelino, Via Trento n. 11/3, all'Anagrafe delle ONLUS con effetto dal 19 febbraio 2017.

**Angela Borria**

Firma su delega del Direttore Regionale  
Paola Muratori (\*)

(\*) Disposizione di servizio n. 47/2016 del 29 novembre 2016  
*firmato digitalmente*

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio Emittente*

ACQUISIZIONE ISCRIZIONE DEL SOGGETTO

In data 24/02/2017 il soggetto:  
ASIMAS ASSOCIAZIONE ITALIANA MASTOCITOSI  
Codice fiscale: 91025340471  
è stato iscritto nella banca dati Onlus.

Il soggetto si trova ora nello stato: A

DATI DELL'ISCRIZIONE

Protocollo: 2017/12537

Data iscrizione: 24/02/2017

Data decorrenza effetti: 19/02/2017

Emesso provvedimento: SI

Protocollo di sistema: NO